

## ALLEGATO A

### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

#### **SERVIZIO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CENTO (FE) PER IL TRIENNIO 2023-2024-2025 CON RIFERIMENTO ALLA CHIUSURA DEI CONTI 2022-2023-2024. CIG: ZD33B18249**

##### **Art. 1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE**

Amministrazione appaltante: Comune di Cento (FE) – Settore 1 - Risorse.

Il Responsabile unico del procedimento relativamente alla procedura in oggetto, è il Dott. Francesco Andrea Stilo tel. 051 6843239 – email: economo@comune.cento.fe.it. Il Direttore dell'esecuzione ai sensi del DM del MIT 49/2018 coincide col Responsabile del procedimento.

##### **Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

L'appalto ha per oggetto il servizio di redazione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Cento (FE) per il triennio 2023-2024-2025 con riferimento alla chiusura dei conti 2022-2023-2024.

Il servizio comprende:

- la verifica del perimetro GAP (Gruppo Amministrazione Pubblica) e del perimetro di consolidamento 2022-2023-2024, con applicazione dei parametri di irrilevanza previsti dal principio ed elaborazione direttive alle società ed enti partecipati;
- l'assistenza tecnico-contabile in materia di valorizzazione delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Cento nel rispetto delle norme civilistiche vigenti nonché delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 118/2011 e al d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- il supporto nella richiesta di informazioni alle partecipate e relativi allegati;
- la riclassificazione del bilancio delle società partecipate (redatto ai sensi del d.Lgs. n. 139/2015) allo schema ex all. 11 al d.Lgs. n. 118/2011, sulla base delle informazioni fornite dalle società;
- la mappatura e rilevazione delle operazioni infragruppo 2022/2023/2024; la verifica dei saldi precedenti e l'analisi dei rapporti infragruppo;
- la redazione delle scritture di consolidamento: rettifiche di pre-consolidamento ed eliminazione/elisione delle operazioni infragruppo e determinazione della differenza di consolidamento 2022/2023/2024;
- la redazione integrale del bilancio consolidato 2022/2023/2024 su un sistema interrogabile dall'ente e fruibile in modalità Saas, secondo lo schema di cui all'art. 11 al d.Lgs. n. 118/2011, completo di nota integrativa e relazione illustrativa della gestione, contenente l'analisi del risultato di esercizio e l'approfondimento degli aspetti economico-patrimoniali e finanziari della gestione di gruppo. La nota integrativa e la relazione saranno redatte in modalità .docx o equivalenti, comunque modificabili ed integrabili da parte dell'ente e, in ogni caso, archiviabili nel documentale del sistema fruibile in modalità Saas;
- la elaborazione delle delibere di approvazione e di schema di parere dell'Organo di revisione (quest'ultimo non compilato);
- la redazione integrale del bilancio consolidato comprensivo di Nota integrativa nonché di relazione illustrativa della gestione

- la redazione dello schema di delibera di approvazione del bilancio consolidato 2022/2023/2024;
- il supporto all'Organo di Revisione dell'ente;
- la produzione del file formato XBRL per invio dati alla BDAP.

Il bilancio consolidato dovrà essere redatto utilizzando un software ad hoc, che consenta all'Ente:

- a) di accedere a tutte le funzionalità necessarie per la predisposizione e la gestione dello stesso, nelle modalità previste dall'allegato 4/4 del d. lgs 23 giugno 2011, n. 118
- b) di creare un'unica banca dati condivisa con la società, gestendo informazioni e documenti della *governance*, utili alla redazione del consolidato, nel rispetto delle prescrizione tecniche previste dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID):

- 1) elaborazione del bilancio consolidato sul sistema interrogabile dall'ente e fruibile in modalità Saas;
- 2) predisposizione del Bilancio in modo che sia distinguibile come la quota di ogni soggetto incluso nel gruppo abbia inciso sulla formazione del valore esposto nel bilancio consolidato;
- 3) elaborazione della relazione sul bilancio consolidato in modalità .docx o equivalenti, comunque modificabili ed integrabili da parte dell'ente e, in ogni caso, archiviabili nel documentale del sistema fruibile in modalità Saas;
- 4) elaborazione delle registrazioni di pre-consolidamento e di elisione/eliminazione con il metodo della partita doppia, oltre alla possibilità di interrogare, stampare e comprendere ogni registrazione;
- 5) presenza di commenti e/o di documenti associati ad ogni registrazione, affinché sia possibile conoscere le motivazioni alla base della registrazione, in ogni momento.

Il Comune di Cento resta proprietario dei dati conferiti e dei prodotti elaborati, l'affidatario si impegna a restituire al Comune, al termine dell'esecuzione del servizio o immediatamente, nel caso di risoluzione del contratto, tutto il materiale riguardante dati elaborati ed utilizzati per l'esecuzione del servizio o elaborazioni da essere derivate.

Nel corrispettivo del presente contratto sono altresì compresi i seguenti servizi aggiuntivi:

- Servizio di newsletter settimanali, circolari operative e approfondimenti sulle tematiche oggetto del presente affidamento, per l'intera durata del contratto;
- Ciclo di almeno n. 1 *webinar* sul Bilancio Consolidato per ciascun esercizio;
- Disponibilità di assistenza al servizio finanziario durante l'esame dei bilanci consolidati 2022-2023-2024 da parte del Collegio dei revisori e dei Consiglieri comunali.

### **Art. 3 – MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio si articola nelle seguenti fasi:

- Fase 1) Un incontro conoscitivo presso gli uffici del Comune di Cento ovvero in modalità remota con i referenti del servizio; saranno disciplinate le varie fasi del procedimento (modalità e tempi) che permetterà la stesura del Bilancio Consolidato dell'Ente, la nota integrativa e la preparazione per la trasmissione telematica del Bilancio Consolidato alla BDAP, nell'incontro verranno comunicate all'affidatario le fasi che il Comune ha già gestito con particolare riguardo all'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e il perimetro di consolidamento che, per l'esercizio 2022, riguarda i seguenti organismi:
  2. ACER PROVINCIALE DI FERRARA (consolidamento proporzionale)
  3. C.M.V. SERVIZI SRL (consolidamento integrale)
  4. C.M.V. ENERGIA E IMPIANTI SRL (consolidamento integrale)

5. CLARA SPA (consolidamento proporzionale)
6. FONDAZIONE TEATRO G. BORGATTI (consolidamento integrale)
7. LEPIDA SPA (consolidamento proporzionale)

- Fase 2) Raccolta dati: questa fase può essere gestita in varie modalità, a seconda dell'assetto organizzativo concordato in fase conoscitiva, la raccolta dati può avvenire presso gli uffici dei Servizi Finanziari del Comune di Cento o a distanza con strumenti informatici idonei alla trasmissione dati; in questa fase il Comune si impegna a consegnare o rendere disponibile tutti i Bilanci delle società o Enti che saranno consolidati, in modo da omogeneizzare le informazioni.
- Fase 3) Fase successiva alla raccolta dati: a seguito della raccolta dati, si richiede un continuo aggiornamento con i referenti del Comune, per eventuali chiarimenti o documentazione integrativa.
- Fase 4) Attività ed Elaborazione Dati per la stesura del Bilancio Consolidato di cui all'art. precedente:

I tempi di erogazione del servizio sono i seguenti:

- la verifica del perimetro/GAP dovrà essere eseguita entro 10 giorni dall'invio di tutti i dati necessari;
- la redazione bilancio consolidato e dei relativi allegati dovrà essere ultimata nel rispetto dei seguenti termini: entro il 31 agosto 2023 con riferimento all'esercizio 2022; entro il 31 agosto 2024 con riferimento all'esercizio 2023; entro il 31 agosto 2025 con riferimento all'esercizio 2024. Resta in ogni caso fermo il termine di 20 giorni dall'invio di tutti i dati necessari;
- produzione file formato XBRL per BDAP Esercizi 2022-2023-2024: entro 20 giorni dall'approvazione consiliare e comunque entro il 15 ottobre 2023-2024-2025

#### **Art. 4 - IMPEGNI DEL COMMITTENTE**

Per la corretta esecuzione del contratto il Comune di Cento si impegna a mettere a disposizione dell'affidatario tutto il materiale in suo possesso necessario allo svolgimento delle attività previste all'art. 2 del presente capitolato.

Tutta la documentazione potrà essere prelevata dal fornitore presso la sede degli uffici del Servizio Finanziario del Comune di Cento in alternativa trasmessa per posta elettronica.

#### **Art. 5 – DURATA DELL'APPALTO**

L'affidamento decorre dalla data di aggiudicazione e termina il 31 dicembre 2025, e comunque sino al termine della redazione del Bilancio Consolidato 2024 qualora prorogato per legge.

Non sono previsti rinnovi o proroghe.

#### **Art. 6 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

L'affidamento avverrà mediante Piattaforma SATER ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) legge 120/2020 e così come modificato dalla Legge 108/202, a seguito di richiesta di preventivi.

Il criterio prescelto per l'assegnazione dell'appalto è quello del "minor prezzo", disciplinato dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

Il subappalto è consentito con le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii. a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi

#### **Art. 8 - IMPORTO DELL'APPALTO**

Importo stimato complessivo del contratto è di **Euro 15.000,00 (IVA esclusa)**.

L'importo a base di gara e soggetto a ribasso per il servizio triennale 2023 – 2025 meglio descritto all'art. 2 del presente capitolato è pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) iva esclusa per ciascuna annualità.

L'importo si intende comprensivo di qualsiasi spesa necessaria, nessuna esclusa.

Per il presente appalto non sono previsti oneri per l'attuazione della sicurezza ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'affidatario è comunque tenuto senza diritto ad ulteriori compensi al rispetto di tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

#### **Art. 9 - VARIAZIONI ENTRO IL 20%**

L'entità del servizio, indicata nella richiesta di offerta, ha per l'Ente valore stimato.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione del servizio, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 10 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DI REGOLARITÀ**

L'affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Qualora l'Ente riscontri insufficienze ed irregolarità nell'espletamento del servizio o nell'applicazione di norme di legge regolamentari o contrattuali, notificherà all'affidatario i rilievi specifici, assegnandogli un congruo termine per ottemperare.

#### **Art. 11 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 12 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTO - TRACCIABILITÀ**

Il corrispettivo è determinato dal valore offerto sull'importo a base di gara.

L'affidatario dovrà fatturare annualmente dopo la consegna del materiale richiesto e comunque non oltre

il 31 gennaio dell'anno seguente.

La fatturazione elettronica dovrà essere intestata a:

COMUNE DI CENTO - Via M. Provenzali, 15 - Cap. 44042 CENTO (FE) - Codice Fiscale 81000520387  
Codice UNIVOCO da utilizzare per la fattura elettronica: 488E3C

L'affidatario dovrà riportare nella fattura:

- il codice **CIG: ZD33B18249**

- gli estremi della determina di impegno di riferimento e del relativo impegno di spesa che saranno comunicati tramite pec

Il pagamento sarà corrisposto dal Comune entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, esclusivamente mediante bonifico da parte della tesoreria comunale su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, si rammenta che l'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto.

Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10, D.L.185/2008, convertito con modificazioni in legge n. 2/2009, si procederà ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) previa acquisizione dei dati necessari alla richiesta.

L'accertamento di non regolarità del DURC sospenderà il pagamento fino alla regolarizzazione della posizione contributiva e alla remissione di un nuovo DURC con dicitura "REGOLARE"

### **Art. 13 – REVISIONE DEI PREZZI DALLA SECONDA ANNUALITÀ**

È ammessa la revisione del prezzo dell'appalto prevista dall'art. 106 co.1 lett. a) primo periodo del Codice dei contratti pubblici qualora si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione dei costi in aumento o in diminuzione superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa.

La revisione del prezzo è ammessa sulla base di apposita istruttoria, che sarà condotta con riguardo agli indici elaborati dall'ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico affidatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta, dalla seconda annualità del contratto.

### **Art. 14 - NUOVE CONVENZIONI CONSIP**

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in L. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

### **Art. 15 - GARANZIA DEFINITIVA**

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 co. 7 del Codice.

### **Art. 16 - SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA**

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

### **Art. 17 - FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 co. 8 del Codice mediante lettera commerciale.

Sono a carico dell'affidatario le spese di bollo, eventuale scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

### **Art. 18 – PENALI**

Qualora le prestazioni dell'affidatario non fossero conformi a quanto prescritto dalla documentazione del presente capitolato speciale d'appalto, ovvero non corrispondessero all'offerta presentata e a quanto pattuito, ovvero in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'affidatario o di mancata esecuzione delle prestazioni a regola d'arte, l'Amministrazione comunale inoltrerà le relative contestazioni in forma scritta (tramite posta certificata) all'affidatario, che sarà tenuto a rimediare agli inadempimenti entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla contestazione, al cui infruttuoso esito, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2224 c.c.

Resta salvo il risarcimento dei danni subiti e l'applicazione delle penali previste.

Ai sensi dell'art. 113 bis del Codice, per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei servizi, l'affidatario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale l'affidatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso l'affidatario è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

## **Art. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 e 1454 c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, i seguenti casi:

- a) mancato rispetto di quanto previsto nel presente "Capitolato speciale d'appalto", fatta salva l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo;
- b) nel caso di concordato preventivo, fallimento, messa in liquidazione, atti di sequestro o pignoramento a carico dell'affidatario;
- c) quando l'affidatario si renda colpevole di frode;
- d) cancellazione del/i Professionista/i preposto/i all'esecuzione delle attività oggetto del presente affidamento, dal competente Ordine professionale richiesto per lo svolgimento dell'attività;
- e) abbandono dell'affidamento e/o interruzione immotivata dell'attività, salvo che per cause di forza maggiore;
- f) cessione totale o parziale del contratto;
- g) inosservanza reiterata (per un numero di volte superiore a cinque) delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto e dall'offerta tecnico-progettuale presentata e/o mancata esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento a regola d'arte;
- h) inadempienze e ripetute e/o gravi negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente bando (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancato e/o ritardo, rispetto ai tempi di risposta pattuiti, nell'invio della documentazione richiesta dall'Ente; mancato aggiornamento sulle disposizioni normative; mancato svolgimento dell'attività richiesta, che costituisce oggetto del presente affidamento,...), che non siano eliminate e rimediate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine all'uopo assegnato dall'Ente committente;
- i) danni gravi subiti dall'Ente a seguito di negligenze e/o inadempienze dell'affidatario;
- l) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- m) reiterata (per un numero di volte superiore a cinque) violazione delle norme sul comportamento e sulla tutela della privacy;
- m) nel caso di violazione alle norme di cui alla legge 136/2010, in quanto applicabili, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente affidamento;
- n) applicazione di penali per più di 5 (cinque) volte nel corso di un anno;
- o) motivi di pubblico interesse;
- p) subappalto non autorizzato del servizio, ovvero in violazione della normativa vigente.

Per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile, la Stazione appaltante potrà dichiarare in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, la decadenza dell'affidamento.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione appaltante, tramite invio PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti e delle eventuali spese per la nuova procedura di aggiudicazione.

## **Art. 20 - FORO COMPETENTE**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite dal giudice e sarà competente il Tribunale di Ferrara.

## **Art. 21 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001, l'affidatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Ente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro stesso.

Con la sottoscrizione dell'offerta, l'affidatario dichiara la completa accettazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento nazionale <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg> e dal Codice di comportamento adottato dal Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2014 reperibile in Amministrazione Trasparente al link <https://servizi.comune.cento.fe.it/web/trasparenza/trasparenza> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

## **Art. 22 - NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

Si precisa che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 09/4/2008 n. n. 81 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 106/09, la presente procedura di affidamento non richiede la redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. D.U.V.R.I.), non essendo ravvisabili nei servizi in oggetto rischi c.d. "interferenti", pur avvertendo che il personale dell'Aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza delle normative sulla sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.. Il corrispettivo della prestazione non ricomprende, pertanto, oneri per la sicurezza, trattandosi di attività che, per le sue caratteristiche, non prevede rischi per l'attività dei lavoratori.

## **Art. 23 - PRIVACY**

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. n.241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente

I dati raccolti ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e D.P.R. n.412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs. n.101 del 10/08/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", pubblicato in G.U. n. 205 del 04/09/2018, in vigore dal 19/09/2018.

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Cento ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: sede in Via M.Provenzali 15 (sede provvisoria in Via Guercino, 62) 44042 Cento (FE) - tel. 0516843111 - pec [comune.cento@cert.comune.cento.fe.it](mailto:comune.cento@cert.comune.cento.fe.it);

- Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Cento (designato con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 in data 24/05/2018 del Comune di Cento) è Lepida S.p.A. con sede in Via della Liberazione, 15 – Bologna - CF: 02770891204. I dati di contatto del referente del DPO sono: - Anna Lisa Minghetti, tel. 0516338814 - mail: [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) - PEC: [segreteria@pec.lepida.it](mailto:segreteria@pec.lepida.it)

*Il Responsabile del procedimento  
Dott. Francesco Andrea Stilo  
[firmato digitalmente]*

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del DLgs 82/2005 e s.m.i. il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento